

N° 01/2013 R.C.P.
N° 265 en dh



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile-Ufficio Fallimentare

proc. n. 1/2013 R.C.P.

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO
PREVENTIVO

Il Collegio, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott. Giuseppe Campagna	Presidente
dott. Tiziana Drago	Giudice
dott. Caterina Ascianto	Giudice relatore-estensore

ha emesso il seguente



DECRETO

Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, presentato in data 12.02.2014 dalla società CIFAM s.n.c. con sede in Reggio Calabria Via Nazionale II Traversa 87 C.da San Gregorio, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Maria Allegra, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Amalia De Paola in Reggio Calabria via Palestino 2, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Cardone del foro di Palmi e avv. Fabrizio Guerrera del foro di Messina;

Vista la comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero che non ha espresso parere;

preso atto che in data 17.07.2013 la Società aveva presentato ricorso per concordato preventivo con riserva presentato, ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F., e visti i provvedimenti di questo Giudice di concessione del termine di giorni 120 e successiva proroga;

OSSERVA

La CIFAM s.n.c. ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo sulla base di un piano che risulta così articolato:

1) pagamento integrale delle spese di procedura (indicate in € 112.000,00);

2) soddisfazione nella misura del 100% dei creditori preeducibili e privilegiati, oltre interessi alò tasso legale del 1% su 36 mesi decorrenti dal 01.01.2014 (indicati in complessivi € 706.995,10);

3) soddisfazione nella misura del 100% dei crediti chirografari (indicati in complessivi € 2.285.110,84), senza interessi;

4) reperimento delle risorse necessarie mediante cessione ai creditori dei beni e dei crediti della società debitrice (attivo concordatario stimato complessivamente in € 3.353.799,13), da liquidare secondo le modalità precisate in ricorso.

Se quello fin qui sinteticamente illustrato è il contenuto della proposta concordataria, il Tribunale è chiamato in questa sede a pronunciarsi in ordine alla ammissibilità della domanda, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, e segnatamente : a) la qualità di imprenditore commerciale fallibile in capo al soggetto proponente; b) la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa; c) la presentazione di un piano formulato ai sensi dell'art. 160 L.F.; d) la ricorrenza dei requisiti formali di cui all'art. 161 comma primo e penultimo L.F.; e) la completezza e regolarità della documentazione a corredo del piano medesimo, di cui all'art. 161, commi II e III, L.F..

Con riguardo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla proposta concordataria nella fase preventiva di ammissibilità, va chiarito che, se è indubbio che in detta fase il Tribunale non possa svolgere e anticipare valutazioni di merito sulla fattibilità e sui contenuti della proposta, istituzionalmente demandate alle successive fasi procedurali, è altrettanto indubbio che al Tribunale non spetti il solo controllo formale della completezza della documentazione, essendo esso chiamato ad effettuare una valutazione più penetrante. La disciplina del concordato preventivo, come si evince dalla normativa, appare ispirata da un'esigenza di carattere fondamentale: garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare il loro consenso con cognizione di causa, vale a dire che abbiano a manifestare un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà. Se la veridicità dei dati da valutare al fine della manifestazione del consenso deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale, come si ricava dalle disposizioni che lo riguardano, l'assolvimento del suo compito richiede - come anche la necessità che la proposta di concordato sia seria e non abbia finalità meramente dilatorie - che la




documentazione, prodotta dal debitore, che costituisce la base di partenza delle sue indagini e valutazioni, sia completa e soprattutto che possa essere inquadrata effettivamente nel tipo richiesto dal legislatore.

Detta fondamentale esigenza richiede "di verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della situazione sia patrimoniale, sia economica, sia finanziaria dell'impresa; che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia adeguatamente motivata indicando le verifiche effettuate, nonché la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo in tal modo il commissario giudiziale può essere messo in condizione di valutare criticamente detta documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare" (cfr. Cass. civ. sez. I, 25 ottobre 2010 n. 21860).

Ciò chiarito, ritiene il Collegio che dalla domanda e dalla documentazione ad essa allegata emergano elementi idonei a rendere positivo il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede (peraltro passibile di una più approfondita valutazione nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale), segnatamente sotto il profilo della competenza del tribunale adito, della completezza della documentazione come prescritta dall'art. 161 co.2 L.F., della sussistenza di uno stato di crisi configurabile come stato di insolvenza, della formulazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti mediante cessione dei beni, della ritualità della relazione del professionista su veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano concordatario ex art. 161 co. 3 L.F..

In particolare sussiste la competenza di questo Tribunale (avendo la ricorrente sede legale in Reggio Calabria dalla sua costituzione e comunque da oltre un anno); la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione



da fallimento previste dall'art. 1 L.F. come modificato dal d.lgs. 169/07; la ricorrente versa in stato di crisi, come dimostrato dalla situazione patrimoniale esposta in ricorso, che evidenzia un'eccedenza delle passività sulle attività; la domanda di concordato è stata deliberata a norma dell'art. 152 L.F. ed è stato compiuto l'adempimento di cui al comma 2 del predetto articolo; il ricorso è corredato da una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente, dallo stato analitico ed estimativo delle attività, dall'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause legittime di prelazione; è stata depositata relazione redatta dalla dott.ssa Tommasina Augusta D'Agostino, iscritta all'albo dei revisori contabili, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario proposto.

Si evidenzia che nella proposta non sono enucleabili, in funzione della differenziazione di trattamento proposto, classi di creditori nel senso previsto dall'art. 160 L.F., ma esclusivamente le due categorie dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari.

Venendo al controllo esercitabile in questa fase sulla relazione del professionista attestatore, ritiene il Collegio che essa corrisponda al "tipo" previsto dal legislatore, contenendo la motivazione sostanziale ed oggettiva delle attestazioni di veridicità dei dati (dando sufficiente conto della corrispondenza con i dati contabili, della regolarità formale della contabilità aziendale e delle verifiche di attendibilità sostanziale effettuate dal professionista) e -anche attraverso l'adesione alle stime operate da altri professionisti- di fattibilità del piano.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte la domanda, così come successivamente modificata ed integrata, deve considerarsi ammissibile e la somma da depositare ai sensi dell'art. 163 L.F. può essere quantificata in € 22.400,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura.

Considerato che è prevedibile sin da ora l'insufficienza del termine previsto dall'art.163 L.F. per la fissazione dell'adunanza dei creditori ai fini del compimento delle operazioni preliminari rimesse al commissario dagli artt. 171 e 172 L.F., è opportuno fissare l'udienza stessa oltre il termine suddetto onde garantire la partecipazione informata dei creditori.

P.Q.M.

Visti gli artt. 160 e 163, co. 1, L.F.;

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società CIFAM s.n.c. con sede in Reggio Calabria Via Nazionale II Traversa 87 C.da San Gregorio, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Maria Allegra, con ricorso depositato in data 12.02.2014;

Delega alla procedura il Giudice la dott.ssa Caterina Ascianto;

Nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Alessandra De Simone Saccà;

Dispone che nel termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento la ricorrente provveda a depositare nella Cancelleria Fallimentare la somma di € 22.400,00, a mezzo assegni circolari ovvero mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura che sarà stato aperto dal C.G.;

Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del 04.04.2014 ore 10.00;

Fissa il giorno 24.03.2014 quale termine finale per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, con l'avvertenza che essi potranno prendere visione in cancelleria del ricorso e dei documenti ad esso allegati;


Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

Dispone che la Cancelleria comunichi il presente provvedimento, anche a mezzo fax, alla società ricorrente e al Commissario Giudiziale nominato.

Reggio Calabria, 18.02.2014

Il Giudice relatore-estensore

dr.ssa Caterina Ascianto



Il Presidente

dr. Giuseppe Campagna



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 21 FEB 2014

IL CANCELLIERE



E copia originale all'originato
Reggio Calabria 21.2.14
IL CANCELLIERE
Angela Flaminio